



COMMISSIONE  
EUROPEA

Strasburgo, 11.7.2023  
COM(2023) 443 final

ANNEXES 1 to 10

**ALLEGATI**

**della**

**proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010**

{SEC(2023) 443 final} - {SWD(2023) 443 final} - {SWD(2023) 444 final}

**ALLEGATO I**  
**RISULTATI E SCHEMA PER LA GESTIONE DELLA CAPACITÀ**  
**DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 16, 18 E 38**

**1. RISULTATI CHE I GESTORI DELL'INFRASTRUTTURA DEVONO PREPARARE NEL CONTESTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA CAPACITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 16, 17 E 18**

<b>Risultato</b>	<b>Contenuti</b>
Strategia relativa alla capacità (Articolo 16)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sviluppo pianificato dell'infrastruttura fisica, comprese nuove costruzioni, potenziamenti, rinnovi e chiusure/dismissioni;</li> <li>– evoluzione prevista della domanda di servizi di trasporto ferroviario;</li> <li>– orientamenti strategici sull'utilizzo della capacità da parte degli Stati membri, compresa una prospettiva sull'evoluzione degli obblighi di servizio pubblico;</li> <li>– capacità assegnata nel contesto di accordi quadro e capacità necessaria per fornire servizi di trasporto nel contesto di contratti di servizio pubblico;</li> <li>– infrastruttura dichiarata altamente utilizzata o saturata;</li> <li>– restrizioni di capacità significative derivanti da lavori sull'infrastruttura.</li> </ul>
Modello di capacità (Articolo 17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tutte le informazioni incluse nella strategia relativa alla capacità, se del caso aggiornate e ulteriormente dettagliate;</li> <li>– volume di capacità a disposizione dei richiedenti per segmento di mercato del trasporto ferroviario e/o per processo di assegnazione;</li> <li>– volume della capacità richiesta per i lavori sull'infrastruttura in base all'impatto sul traffico (categorie);</li> <li>– ambito di applicazione geografico: quanto meno le linee incluse nella rete centrale e nella rete centrale estesa TEN-T;</li> <li>– dettaglio a livello geografico: ripartizione in apposite sezioni di pianificazione che rispecchiano le caratteristiche dell'infrastruttura e della domanda;</li> <li>– ambito di applicazione <i>ratione temporis</i>: un periodo di validità dell'orario di servizio;</li> <li>– dettaglio a livello temporale: panoramica almeno annuale (restrizioni di capacità) e uno o più giorni rappresentativi (capacità disponibile per le richieste).</li> </ul>

Piano di fornitura di capacità (Articolo 18)	–	Tutte le informazioni incluse nel modello di capacità, se del caso aggiornate e ulteriormente dettagliate;
	–	capacità preventivamente pianificata disponibile per le richieste, definita sotto forma di oggetti di capacità;
	–	restrizioni di capacità, definite sotto forma di oggetti di capacità;
	–	capacità alternativa disponibile durante le restrizioni di capacità;
	–	capacità alternativa disponibile in caso di perturbazioni della rete.

## 2. SCHEMA PER LA GESTIONE STRATEGICA DELLA CAPACITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 16, 17 E 18

1. Nel quadro della preparazione dei risultati della pianificazione strategica della capacità per un determinato periodo di validità dell'orario di servizio, i gestori dell'infrastruttura rispettano lo schema di cui alla presente sezione.

I gestori dell'infrastruttura possono definire termini più brevi. Tali termini sono armonizzati a livello di UE e inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.

La consultazione dei soggetti interessati si svolge conformemente all'articolo 54 e coinvolge almeno le imprese ferroviarie e altri richiedenti, i soggetti operativi interessati e le autorità pubbliche. I gestori dell'infrastruttura coordinano costantemente i risultati in sede di coordinamento a norma dell'articolo 53.

Risultato	Traguardo	Termine (al più tardi)
Strategia relativa alla capacità (articolo 16)	Pubblicazione dei primi elementi della strategia relativa alla capacità	X-60
	Prima consultazione dei soggetti interessati	X-58
	Pubblicazione del progetto di strategia e seconda consultazione dei soggetti interessati	X-38
	Pubblicazione della strategia relativa alla capacità definitiva a seguito del coordinamento finale tra i gestori dell'infrastruttura	X-36
Modello di capacità (Articolo 17)	Avvio della preparazione	X-36
	Consultazione dei richiedenti e dei soggetti operativi interessati	X-24
	Pubblicazione del progetto di modello di capacità	X-21

	Coordinamento con i richiedenti e i soggetti operativi interessati	X-19
	Pubblicazione del modello di capacità definitivo a seguito del coordinamento finale tra i gestori dell'infrastruttura	X-18
Piano di fornitura di capacità (Articolo 18)	Avvio della preparazione	X-18
	Consultazione dei richiedenti e dei soggetti operativi interessati	X-14
	Pubblicazione delle restrizioni di capacità di cui al presente allegato, sezione 3, punto 1	X-12
	Pubblicazione del piano di fornitura di capacità definitivo a seguito del coordinamento finale tra i gestori dell'infrastruttura	X-11
	Pubblicazione delle restrizioni di capacità di cui al presente allegato, sezione 3, punto 5	X-4
	Ridestinazione della capacità riservata all'assegnazione mediante l'orario di servizio per altri processi di assegnazione	X-2
	Aggiornamento del piano di fornitura di capacità al fine di tener conto di eventuali modifiche della capacità preventivamente pianificata o assegnata	Fino a X+12 senza ritardi
<p>Nota:</p> <p>(1) "X-m" indica "m" mesi prima della data di entrata in vigore dell'orario di servizio ("X"), conformemente alla sezione 4.</p>		

2. In deroga al punto 1, il seguente schema semplificato e abbreviato si applica al risultato "strategia relativa alla capacità" in relazione ai periodi di validità dell'orario di servizio che iniziano nel dicembre del 2029 e nel dicembre del 2030:

Strategia relativa alla capacità (articolo 16)	Pubblicazione del progetto di strategia e consultazione dei soggetti interessati	X-38
	Pubblicazione della strategia relativa alla capacità definitiva a seguito del coordinamento finale tra i gestori dell'infrastruttura	X-36

**3. SCHEMA PER IL COORDINAMENTO, LA CONSULTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE RESTRIZIONI DI CAPACITÀ DERIVANTI DA LAVORI SULL'INFRASTRUTTURA DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 35**

1. Per quanto riguarda le restrizioni temporanee di capacità delle linee ferroviarie, per motivi quali lavori all'infrastruttura, comprese le relative limitazioni di velocità, carico per asse, lunghezza del treno, trazione o sagoma limite ("restrizioni di capacità"), di durata superiore a sette giorni consecutivi e per cui più del 30 % del volume di traffico giornaliero stimato sulla linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto, i gestori dell'infrastruttura interessati pubblicano tutte le restrizioni di capacità e i risultati preliminari di una consultazione con i richiedenti, una prima volta almeno 24 mesi prima dell'inizio del periodo di validità dell'orario di servizio interessato, e una seconda volta, in forma aggiornata, almeno 12 mesi prima del cambio dell'orario di servizio interessato. Tali restrizioni che interessano l'infrastruttura sono incluse nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18.
2. Nell'ambito del coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 53, se l'impatto delle restrizioni di capacità non è limitato a una rete, i soggetti designati al paragrafo 5 di tale articolo discutono altresì congiuntamente tali restrizioni di capacità, al momento della loro prima pubblicazione, con i richiedenti interessati e i principali operatori degli impianti di servizio interessati.
3. Nel pubblicare per la prima volta le restrizioni di capacità in conformità al punto 1, il gestore dell'infrastruttura avvia una consultazione con i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati in merito alle restrizioni di capacità. Qualora sia necessario un coordinamento in conformità al punto 4 tra la prima e la seconda pubblicazione delle restrizioni di capacità, i soggetti designati a norma dell'articolo 53, paragrafo 5, consultano una seconda volta i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati tra la fine di tale coordinamento e la seconda pubblicazione della restrizione di capacità.
4. Prima di pubblicare le restrizioni di capacità in conformità al punto 1, se le restrizioni di capacità hanno un impatto che non è limitato a una rete, i soggetti designati a norma dell'articolo 53, paragrafo 5, compresi i gestori dell'infrastruttura che potrebbero essere interessati dalla modifica del percorso dei treni, coordinano tra loro le restrizioni di capacità che potrebbero comportare una cancellazione o una deviazione su un percorso alternativo di una traccia ferroviaria o una sostituzione con altri modi di trasporto.

Il coordinamento prima della seconda pubblicazione è portato a termine:

- (a) entro diciotto mesi prima del cambio dell'orario di servizio se più del 50 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata superiore a trenta giorni consecutivi;
- (b) entro tredici mesi e quindici giorni prima del cambio del periodo di validità dell'orario di servizio se più del 30 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata superiore a sette giorni consecutivi;
- (c) entro tredici mesi e quindici giorni prima del cambio del periodo di validità dell'orario di servizio se più del 50 % del volume di traffico giornaliero stimato

su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata pari o inferiore a sette giorni consecutivi.

I soggetti che effettuano il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura conformemente all'articolo 53, paragrafo 5, invitano, se necessario, i richiedenti attivi sulle linee interessate e i principali operatori degli impianti di servizio interessati a partecipare a tale coordinamento.

5. Per quanto riguarda le restrizioni di capacità di durata pari o inferiore a sette giorni consecutivi che, conformemente al punto 1, non necessitano di essere pubblicate e per cui più del 10 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto, che si verificano nel corso dell'orario di servizio successivo e di cui il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza entro sei mesi e quindici giorni prima del cambio dell'orario di servizio, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti interessati in merito alle restrizioni di capacità previste e comunica le restrizioni di capacità aggiornate almeno quattro mesi prima del cambio dell'orario di servizio. Il gestore dell'infrastruttura fornisce informazioni dettagliate sulle tracce ferroviarie offerte prima dell'inizio della restrizione di capacità, con almeno quattro mesi di anticipo per i treni passeggeri ed almeno un mese di anticipo per i treni merci, a meno che il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti implicati non concordino un lasso di tempo più breve.
6. I gestori dell'infrastruttura possono decidere di applicare soglie più stringenti per le restrizioni di capacità basate su percentuali più basse di volumi di traffico stimati o su durate inferiori a quelle indicate nel presente allegato, sezione 3, oppure di applicare criteri ulteriori rispetto a quelli di cui al presente allegato, dopo aver consultato i richiedenti e gli operatori degli impianti. Essi pubblicano le soglie e i criteri per il raggruppamento delle restrizioni della capacità nei loro prospetti informativi delle reti di cui all'allegato IV, punto 3, della direttiva 2012/34/UE.
7. Fatto salvo l'articolo 40, il gestore dell'infrastruttura può decidere di non applicare i periodi di cui ai punti da 1 a 5, se la restrizione di capacità è necessaria a ristabilire la sicurezza dell'esercizio ferroviario, se i termini delle restrizioni sfuggono al controllo del gestore dell'infrastruttura, se l'applicazione di tali periodi sarebbe inefficace in termini di costi o inutilmente dannosa in relazione alle condizioni o all'esistenza del patrimonio, o se vi è un consenso tra tutti i richiedenti implicati. In tali casi e nel caso di qualsiasi altra restrizione di capacità che non sia sottoposta a consultazione conformemente ad altre disposizioni del presente allegato, il gestore dell'infrastruttura consulta senza indugio i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati.
8. Le informazioni che devono essere fornite dal gestore dell'infrastruttura quando agisce in conformità ai punti 1, 5 o 7 includono:
  - (a) il giorno previsto;
  - (b) il periodo del giorno e, non appena può essere fissata, l'ora di inizio e di fine della restrizione di capacità;
  - (c) il segmento di linea interessato dalla restrizione;
  - (d) se del caso, la capacità delle linee alternative.

Il gestore dell'infrastruttura pubblica tali informazioni, o un link che vi dia accesso, nel prospetto informativo della rete di cui all'allegato IV, punto 3, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura mantiene tali informazioni aggiornate. I gestori dell'infrastruttura pubblicano inoltre tali informazioni in formato digitale conformemente all'articolo 9 e 62.

9. Per quanto riguarda le restrizioni di capacità con una durata di almeno trenta giorni consecutivi e che interessano più del 50 % del volume di traffico stimato su una linea ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura fornisce ai richiedenti, su richiesta, durante la prima tornata di consultazioni, un confronto tra le condizioni che si potrebbero verificare in almeno due alternative di restrizioni di capacità. Il gestore dell'infrastruttura definisce tali alternative sulla base delle informazioni trasmesse dai richiedenti contestualmente alla richiesta e congiuntamente con loro.

Il confronto include, per ciascuna alternativa, almeno:

- (a) la durata della restrizione di capacità;
- (b) i canoni indicativi previsti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
- (c) la capacità disponibile sulle linee alternative;
- (d) i percorsi alternativi disponibili;
- (e) i tempi di viaggio indicativi.

Prima di operare una scelta tra le alternative di restrizioni di capacità, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti interessati e tiene in considerazione gli impatti delle diverse alternative su tali richiedenti e sugli utenti dei servizi.

L'analisi delle restrizioni di capacità alternative comprende situazioni riguardanti più di un gestore dell'infrastruttura. In tal caso i gestori dell'infrastruttura coordinano la pianificazione dell'alternativa di restrizione di capacità conformemente all'articolo 53.

10. Per quanto riguarda le restrizioni di capacità di durata superiore a trenta giorni consecutivi e che interessano più del 50 % del volume di traffico stimato su una linea ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura definisce criteri per stabilire quali treni per ciascun tipo di servizio dovrebbero subire una deviazione su un percorso alternativo, tenendo conto dei vincoli operativi e commerciali del richiedente, a meno che tali vincoli operativi non siano il risultato di decisioni organizzative o dirigenziali del richiedente e fatto salvo l'obiettivo di ridurre i costi del gestore dell'infrastruttura in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura pubblica tali criteri nel prospetto informativo della rete.
11. L'ENIM pubblica le informazioni di cui al punto 8 sul proprio sito web.
12. La Commissione riesamina l'attuazione della sezione 3 del presente allegato fino al 31 dicembre 2024 e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

**4. SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ MEDIANTE LA PROCEDURA ANNUALE DI ASSEGNAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 32 E 38**

1. Il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti rispettano lo schema seguente:

Traguardo o periodo di tempo	Termine o durata <sup>(1)</sup>
------------------------------	---------------------------------

Periodo di validità dell'orario di servizio	Un anno
Entrata in vigore dell'orario di servizio	Mezzanotte del secondo sabato di dicembre
Pubblicazione del piano di fornitura di capacità	Conformemente al presente allegato, sezione 2
Pubblicazione di restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura	Conformemente al presente allegato, sezioni 2 e 3
Termine per la presentazione delle richieste di diritti di capacità da parte dei richiedenti	X-8,5
Preparazione del progetto di orario di servizio Termine entro il quale il gestore o i gestori dell'infrastruttura devono presentare il progetto di offerta di capacità ai richiedenti	X-6,5
Finalizzazione del coordinamento con i richiedenti	X-6
Termine entro il quale il gestore o i gestori dell'infrastruttura devono presentare l'offerta definitiva di capacità ai richiedenti	X-5,5
Pubblicazione dell'orario di servizio definitivo Termine entro il quale il gestore dell'infrastruttura deve assegnare i diritti di capacità ai richiedenti	X-5,25
Conversione delle specifiche di capacità in tracce ferroviarie	Da specificare nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6

Nota:

(1) "X-m" indica "m" mesi prima della data di entrata in vigore dell'orario di servizio ("X").

2. I gestori dell'infrastruttura assegnano le richieste di capacità ricevute a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, sulla base del principio "primo arrivato, primo servito".
3. Il termine entro il quale i richiedenti devono presentare le richieste di diritti di capacità che figurano nella tabella di cui al punto 1 è il termine per le richieste di capacità di infrastruttura di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

**5. SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ MEDIANTE ACCORDI QUADRO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 38**

1. Il gestore dell'infrastruttura rispetta lo schema seguente:



<b>Periodo di tempo</b>	<b>Durata<sup>(1)</sup></b>
Periodo di validità standard degli accordi quadro	5 anni
Conversione delle specifiche di capacità in tracce ferroviarie	Tra X-8,5 e X-6,5 (congiuntamente al coordinamento nell'ambito della procedura annuale di assegnazione di cui alla sezione 4)
<p>Nota:</p> <p>(1) "X-m" indica "m" mesi prima della data di entrata in vigore dell'orario di servizio ("X"), conformemente alla sezione 4.</p>	

**6. SCHEMA PER LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DI CAPACITÀ MEDIANTE PIANIFICAZIONE CONTINUA DI CUI AGLI ARTICOLI 33 E 38**

1. Il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti rispettano lo schema seguente durante la procedura di pianificazione continua:

<b>Traguardo o periodo di tempo</b>	<b>Termine o durata<sup>(1)</sup></b>
Data a partire dalla quale i richiedenti possono presentare richieste di capacità nel contesto della procedura di assegnazione mediante pianificazione continua	Quattro mesi prima della prima circolazione del treno
Termine ultimo entro il quale i richiedenti possono presentare richieste di capacità nel contesto della procedura di assegnazione mediante pianificazione continua	Un mese prima della prima circolazione del treno
Durata massima dei diritti di capacità concessi nel contesto della procedura di assegnazione mediante pianificazione continua	Trentasei mesi a partire dalla prima circolazione del treno
Conversione delle specifiche di capacità in tracce ferroviarie per i diritti di capacità concessi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a)	Tra X-8,5 e X-6,5 (congiuntamente al coordinamento nell'ambito della procedura annuale di assegnazione di cui alla sezione 4)
Conversione delle specifiche di capacità in tracce ferroviarie per i diritti di capacità concessi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b)	Da specificare ad opera dei gestori dell'infrastruttura tenendo conto del quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6
<p>Nota:</p> <p>(1) "X-m" indica "m" mesi prima della data di entrata in vigore dell'orario di servizio ("X"),</p>	

conformemente alla sezione 4.

2. I gestori dell'infrastruttura assegnano la capacità attraverso la procedura di pianificazione continua sulla base del principio "primo arrivato, primo servito".

**7. SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ MEDIANTE LA PROCEDURA AD HOC DI CUI AGLI ARTICOLI 34 E 38**

Nell'assegnare la capacità di infrastruttura mediante la procedura ad hoc, il gestore dell'infrastruttura rispetta lo schema seguente:

<b>Periodo di tempo</b>	<b>Durata</b>
Periodo massimo entro il quale i gestori dell'infrastruttura devono preparare un'offerta di diritti di capacità relativi a un'unica rete	1 giorno
Periodo massimo entro il quale i gestori dell'infrastruttura devono preparare un'offerta di diritti di capacità multirete	5 giorni

**8. SCHEMA PER MODIFICHE DELLA CAPACITÀ ASSEGNATA DI CUI ALL'ARTICOLO 39**

Nel modificare i diritti di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura rispetta lo schema seguente:

<b>Traguardo o periodo di tempo</b>	<b>Termine o durata</b>
Tempo massimo entro il quale il gestore dell'infrastruttura deve offrire un diritto di capacità alternativo relativo a un'unica rete	24 ore
Tempo massimo entro il quale i gestori dell'infrastruttura interessati devono offrire un diritto di capacità multirete alternativo	5 giorni

## **ALLEGATO II**

### **Infrastrutture altamente utilizzate e saturate di cui all'articolo 20**

#### **1. SOGLIE PER LA DICHIARAZIONE DI INFRASTRUTTURE ALTAMENTE UTILIZZATE E SATURATE**

<b>Utilizzo</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Utilizzo della capacità</b>	<b>Periodo di riferimento</b>
Traffico eterogeneo	Altamente utilizzata	> 65 % della capacità teorica	Più di 4 ore per più di 200 giorni l'anno
Traffico eterogeneo	Saturata	> 95 % della capacità teorica	Più di 4 ore per più di 250 giorni l'anno
Traffico omogeneo	Altamente utilizzata	> 80 % della capacità teorica	Più di 4 ore per più di 200 giorni l'anno
Traffico omogeneo	Saturata	> 95 % della capacità teorica	Più di 4 ore per più di 250 giorni l'anno

Per "utilizzo della capacità" si intende il rapporto tra la capacità assegnata o, per precedenti periodi di validità dell'orario, il numero effettivo di treni in circolazione e la capacità teorica disponibile su un elemento dell'infrastruttura sulla base della metodologia di cui al punto 2.

Per "traffico omogeneo" si intende che i treni sulla sezione interessata presentano generalmente caratteristiche analoghe per quanto attiene all'utilizzo della capacità, in particolare in relazione a velocità, piano delle fermate e accelerazione.

Per "traffico eterogeneo" si intende che i treni sulla sezione interessata differiscono tra loro in relazione a caratteristiche pertinenti all'utilizzo della capacità, in particolare in relazione a velocità, piano delle fermate e accelerazione.

#### **2. PROCEDURE E METODI PER CALCOLARE IL GRADO DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ**

I gestori dell'infrastruttura valutano il grado di utilizzo della capacità sulla base di procedure e metodi oggettivi, trasparenti e appropriati.

I gestori dell'infrastruttura possono continuare a utilizzare le procedure e i metodi esistenti che soddisfano tali criteri. Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENIM elabora una raccomandazione sull'uso di una procedura e di un metodo armonizzati a livello di UE per valutare l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria.

In alternativa, l'utilizzo della capacità può essere valutato come il rapporto tra la domanda di capacità (osservata/passata o una stima della domanda futura) e la capacità disponibile nel piano di utilizzo della capacità a norma dell'articolo 18.

### **ALLEGATO III**

#### **CONTENUTO DEL QUADRO EUROPEO PER LA GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6**

Il quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6 contiene almeno le informazioni seguenti:

<b>Elemento</b>	<b>Riferimento/i</b>
Procedure e metodologie per gestire e assegnare una scarsa capacità di infrastruttura sulla base di criteri socioeconomici e ambientali.	Articolo 8, paragrafi 5 e 6
Tipi e descrizione dei servizi di trasporto ferroviario da utilizzare ai fini della pianificazione strategica della capacità di infrastruttura ferroviaria.	Articolo 12, paragrafo 2
Principi, procedure e metodologie comuni per la pianificazione strategica della capacità, anche per il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura e la consultazione dei soggetti interessati.	Articolo 12, paragrafo 9, e articoli 13 e 14
Mezzi per la pubblicazione del piano di fornitura di capacità e processo di consultazione dei richiedenti	Articolo 18, paragrafo 10
Norme e procedure per l'assegnazione della capacità preventivamente pianificata inclusa nel piano di fornitura di capacità.	Articolo 20, paragrafo 3
Caratteristiche delle specifiche di capacità	Articolo 26, paragrafo 1
Intervalli per le soglie applicabili alla cancellazione di diritti di capacità inutilizzati	Articolo 27, paragrafo 6
Procedure e metodi per coordinare l'assegnazione di diritti di capacità multirete, compresi requisiti minimi di qualità.	Articolo 28, paragrafo 5
Orientamenti sui limiti relativi alle differenze tra le richieste di capacità da parte dei richiedenti e la capacità di infrastruttura proposta dai gestori dell'infrastruttura nel processo di risoluzione consensuale dei conflitti.	Articolo 36, paragrafo 2
Procedure per gestire le modifiche dei diritti di capacità dopo l'assegnazione.	Articolo 39, paragrafo 8
Condizioni che danno luogo a compensazione per le modifiche dei diritti di capacità.	Articolo 40, paragrafo 3
Principi, norme e procedure per la gestione e l'assegnazione della capacità di infrastruttura in caso di perturbazioni della rete.	Articolo 41, paragrafo 2

## ALLEGATO IV

### Contenuto del prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE – sezione sulla gestione della capacità e del traffico

Il prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE contiene le informazioni seguenti:

- (1) un capitolo che espone le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le condizioni di accesso alla stessa. Tale capitolo fa riferimento alle informazioni disponibili nel registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797;
- (2) un capitolo sui principi e sui criteri per la gestione della capacità. Tale capitolo illustra le caratteristiche generali di capacità dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le eventuali restrizioni al suo utilizzo, comprese quelle dovute a interventi di manutenzione. Esso specifica inoltre le procedure e i termini relativi al processo di gestione della capacità. Esso contiene criteri specifici utilizzati durante tale processo, in particolare:
  - (a) le procedure per la consultazione dei richiedenti in merito alla pianificazione strategica della capacità;
  - (b) le procedure per la presentazione delle richieste di capacità al gestore dell'infrastruttura da parte dei richiedenti;
  - (c) le condizioni imposte ai richiedenti;
  - (d) lo schema per la pianificazione strategica della capacità, la presentazione di richieste, l'assegnazione, l'adattamento e la riprogrammazione, nonché le procedure da seguire per chiedere informazioni sulla programmazione e le procedure per i lavori di manutenzione programmati e imprevisti;
  - (e) i principi che disciplinano il meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti di cui all'articolo 36, compreso il sistema di risoluzione delle controversie messo a disposizione nell'ambito di tale processo, e il meccanismo di risoluzione formale dei conflitti di cui all'articolo 37;
  - (f) la struttura e il livello delle compensazioni per le modifiche dei diritti di capacità;
  - (g) le procedure da seguire e i criteri da utilizzare quando l'infrastruttura è altamente utilizzata o saturata;
  - (h) le informazioni dettagliate relative alle restrizioni all'uso dell'infrastruttura;
  - (i) la spiegazione di eventuali scostamenti rispetto al quadro europeo di cui all'articolo 6;
- (3) un capitolo sulle operazioni, comprese la gestione del traffico, la gestione delle perturbazioni e la gestione delle crisi. Tale capitolo stabilisce l'attuazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché alla direttiva (UE) 2016/797, alla direttiva (UE) 2016/798 e alla direttiva 2007/59/CE, tra cui:
  - (a) le norme operative, comprese le norme in materia di priorità o i principi in materia di priorità per la gestione del traffico, un elenco delle norme tecniche, operative e di sicurezza e delle norme relative al personale operativo o i relativi riferimenti;

- (b) le misure operative, comprese norme e procedure per la gestione delle perturbazioni e la gestione delle crisi, la comunicazione operativa e lo scambio di dati con le imprese ferroviarie e altri soggetti operativi interessati;
  - (c) un elenco dei sistemi di informazione utilizzati nelle operazioni e i riferimenti agli stessi;
  - (d) la spiegazione di eventuali scostamenti rispetto al quadro europeo di cui all'articolo 44;
- (4) un capitolo sugli elementi chiave della gestione delle prestazioni, comprendente in particolare:
- (a) i riferimenti agli obiettivi di prestazione stabiliti nel piano commerciale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE e nel contratto di cui all'articolo 30 di tale direttiva;
  - (b) le procedure per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi, per individuare le cause delle carenze in termini di prestazioni con i soggetti operativi interessati e per elaborare e attuare misure correttive al fine di migliorare le prestazioni;
  - (c) la spiegazione di eventuali scostamenti rispetto al quadro europeo di cui all'articolo 50.

**ALLEGATO V**  
**CONTENUTO DEL QUADRO EUROPEO PER IL COORDINAMENTO**  
**TRANSFRONTALIERO DELLA GESTIONE DEL TRAFFICO, DELLE**  
**PERTURBAZIONI E DELLE CRISI**  
**DI CUI ALL'ARTICOLO 44**

Il quadro europeo per il coordinamento della gestione transfrontaliera del traffico, delle perturbazioni e delle crisi contiene quanto meno gli elementi seguenti:

<b>Elemento</b>	<b>Riferimento/i</b>
Principi comuni per la gestione del traffico, la gestione delle perturbazioni e la gestione delle crisi di cui i gestori dell'infrastruttura devono tenere conto nella definizione delle norme e delle procedure per la gestione del traffico.	Articolo 43
Norme e procedure comuni per il coordinamento della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi tra i gestori dell'infrastruttura e con i soggetti operativi interessati.	Articoli 42, 43, 45, 46, 47 e 48
Norme e procedure comuni per la gestione e l'assegnazione della capacità in caso di perturbazioni della rete e situazioni di crisi.	Articolo 41, paragrafo 1
Definizione delle responsabilità dei soggetti operativi interessati coinvolti nella gestione del traffico transfrontaliero, sulla base di una serie di procedure, traguardi e interfacce operativi concordati.	Articolo 45
Procedure, norme, strumenti e interfacce per la comunicazione e lo scambio di informazioni, compresi gli strumenti e le interfacce digitali armonizzati, tra i gestori dell'infrastruttura, i soggetti operativi interessati e altri soggetti interessati, in particolare le autorità pubbliche.	Articoli 45, 48 e 62
Principi per istituire appositi gruppi di coordinamento in relazione alla gestione del traffico, alla gestione delle perturbazioni e alla gestione delle crisi.	Articolo 53, paragrafo 2
Disposizioni per la simulazione e la formazione, in particolare in relazione alle perturbazioni della rete e alle situazioni di crisi.	Articoli 42, 46 e 47
Dispositivi per la valutazione delle prestazioni della gestione del traffico, della gestione delle perturbazioni e della gestione delle crisi, compreso il coordinamento tra i soggetti operativi interessati.	Articoli 50 e 51

## **ALLEGATO VI**

### **Perturbazioni della rete di cui all'articolo 46**

<b>Tipo di incidente</b>	<b>Durata probabile stimata</b>	<b>Impatto probabile stimato</b>
Perturbazione della rete	Il ritorno ai livelli antecedenti l'incidente della capacità disponibile per l'utilizzo di treni richiede 3 o più giorni	<ul style="list-style-type: none"><li>– Il 50 % o più dei treni sulla sezione interessata che circolano su un'unica rete necessita di un trattamento operativo;</li><li>– meno del 50 % dei treni sulla sezione interessata che circolano su più di una rete necessita di un trattamento operativo o si prevede necessiterà di un trattamento operativo.</li></ul>
Perturbazione multirete	Il ritorno ai livelli antecedenti l'incidente della capacità disponibile per l'utilizzo di treni richiede 3 o più giorni	<ul style="list-style-type: none"><li>– Il 50 % o più dei treni sulla sezione interessata che circolano su più di una rete necessita o si prevede necessiterà di un trattamento operativo.</li></ul>

Le condizioni relative alla durata e al probabile impatto sul traffico sono cumulative.



## ALLEGATO VII

### Settori di prestazione soggetti a valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 50

<b>Settore di prestazione</b>	<b>Questioni rilevanti (a titolo indicativo)</b>
Infrastruttura e attrezzature	<ul style="list-style-type: none"><li>– Capacità dell'infrastruttura fisica e delle relative attrezzature, compresa la diffusione delle norme TEN-T;</li><li>– riduzioni della capacità di infrastruttura dovute al differimento del rinnovo, della manutenzione o della riparazione dell'infrastruttura.</li></ul>
Capacità di infrastruttura	<ul style="list-style-type: none"><li>– Offerta di capacità in termini di quantità e qualità;</li><li>– utilizzo della capacità, capacità di riserva per far fronte alla crescita del traffico;</li><li>– coerenza tra la capacità disponibile (pianificata o non pianificata) e le esigenze del mercato;</li><li>– stabilità dell'offerta di capacità, in particolare in relazione a lavori sull'infrastruttura;</li><li>– infrastruttura saturata;</li><li>– tempi di stazionamento previsti per i treni nelle stazioni di frontiera.</li></ul>
Gestione del traffico	<ul style="list-style-type: none"><li>– Puntualità/ritardi dei diversi tipi di servizi ferroviari, all'origine, alle fermate intermedie e alla destinazione e in luoghi importanti dal punto di vista operativo;</li><li>– cancellazioni di treni;</li><li>– tempi di stazionamento effettivi per i treni nelle stazioni di frontiera.</li></ul>
Gestione delle perturbazioni e gestione delle crisi	<ul style="list-style-type: none"><li>– Percentuale di traffico che potrebbe essere deviata o riprogrammata durante la perturbazione o la crisi;</li><li>– impatto delle perturbazioni sul traffico ferroviario in termini di ritardi e cancellazioni;</li><li>– impatto delle perturbazioni sugli operatori di servizi ferroviari e sui loro clienti;</li><li>– questioni specifiche incontrate (qualitative).</li></ul>
Diffusione e prestazioni di servizi, strumenti e interfacce digitali	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sostegno ai processi relativi alla gestione della capacità, alla gestione del traffico e alla gestione delle perturbazioni;</li><li>– completezza e qualità delle informazioni e dei dati forniti;</li><li>– allineamento con l'architettura europea sviluppata</li></ul>

	<p>nell'ambito dell'impresa comune "Ferrovie europee" e con le pertinenti specifiche tecniche conformemente alla direttiva (UE) 2016/797.</p>
<p>Conformità al regolamento; vigilanza regolamentare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Indicatori di processo che monitorano il rispetto delle norme e delle procedure;</li> <li>– reclami presentati agli organismi di regolamentazione e all'ENRRB.</li> </ul>

## **ALLEGATO VIII**

### **Informazioni da fornire ai soggetti operativi interessati di cui all'articolo 48**

Le informazioni seguenti fornite a norma della direttiva (UE) 2016/797 e dei pertinenti atti di esecuzione a norma di tale regolamento rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 48:

- numero di identificazione del treno;
- annuncio dei treni;
- rati relativi alla lettera di vettura;
- richiesta e assegnazione di tracce;
- preparazione dei treni;
- informazioni e previsioni sulla circolazione dei treni;
- informazioni sulle perturbazioni dei servizi;
- ora stimata di partenza (ETD), ora stimata di interscambio (ETI), ora stimata di arrivo (ETA) della spedizione;
- movimenti di carri;
- scambio di dati a fini di miglioramento della qualità.

## ALLEGATO IX

### Elenco delle questioni relative al coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 53

<b>Questioni coordinamento</b>	<b>di</b>	<b>Disposizioni che devono essere oggetto di coordinamento</b>
Pianificazione strategica della capacità		Capo II, sezione 1, in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>– articolo 10</li></ul> Capo II, sezione 2, in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>– articolo 11</li><li>– articolo 13</li><li>– articolo 14</li><li>– articolo 15</li><li>– articolo 16</li><li>– articolo 17</li><li>– articolo 18</li><li>– articolo 19</li><li>– articolo 21</li><li>– articolo 22</li><li>– articolo 25</li></ul>
Programmazione, assegnazione della capacità e riprogrammazione		Capo II, sezione 3, in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>– articolo 27</li><li>– articolo 28</li><li>– articolo 31</li><li>– articolo 32</li><li>– articolo 33</li><li>– articolo 34</li><li>– articolo 35</li><li>– articolo 36</li><li>– articolo 37</li></ul> Capo II, sezione 4. <ul style="list-style-type: none"><li>– articolo 39</li><li>– articolo 40</li><li>– articolo 41</li></ul>

<p>Gestione del traffico, gestione delle perturbazioni e gestione delle crisi</p>	<p>Capo III, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– articolo 45</li> <li>– articolo 46</li> <li>– articolo 47</li> </ul>
<p>Valutazione delle prestazioni</p>	<p>Capo IV, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– articolo 51</li> </ul>
<p>Diffusione di servizi, strumenti e interfacce digitali; contributo allo sviluppo di specifiche tecniche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– articolo 9, paragrafo 2</li> <li>– articolo 20, paragrafo 4</li> <li>– articolo 27, paragrafo 4</li> <li>– articolo 29, paragrafi 5 e 6</li> <li>– articolo 42, paragrafo 3, lettera c)</li> <li>– articolo 45, lettera c)</li> <li>– articolo 48, paragrafi 2 e 3</li> <li>– articolo 62</li> </ul>

## ALLEGATO X

### Tavole di concordanza

#### 1. TAVOLA DI CONCORDANZA PER LE DISPOSIZIONI SOPPRESSE NELLA DIRETTIVA 2012/34/UE

<b>Direttiva 2012/34/UE</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 3, punto 20)	Articolo 21
Articolo 3, punto 22)	Articolo 36
Articolo 3, punto 23)	Articolo 31
Articolo 3, punto 27)	Articolo 4, punto 8)
Articolo 3, punto 28)	Articolo 4, punto 13)
Articolo 7 ter, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 7 ter, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 7 ter, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 36	Articolo 40
Articolo 38, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, e articolo 26, paragrafo 6
Articolo 38, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 3
Articolo 38, paragrafo 3	Articolo 26, paragrafo 4
Articolo 38, paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 5
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 39, paragrafo 2	Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 40, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafi 2 e 3, e articolo 28
Articolo 40, paragrafo 2	Articolo 55, paragrafo 7, articolo 57, paragrafo 2, articolo 63, paragrafi 1 e 4, e articolo 64, paragrafi 1 e 7
Articolo 40, paragrafo 3	Articolo 55, paragrafi 2, 5 e 7
Articolo 40, paragrafo 4	Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 5	
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 41, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 42, paragrafo 1	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 42, paragrafo 2	Articolo 31, paragrafo 4
Articolo 42, paragrafo 3	Articolo 31, paragrafo 5
Articolo 42, paragrafo 4	Articolo 31, paragrafi 5 e 6
Articolo 42, paragrafo 5	Articolo 31, paragrafo 7, e allegato I, sezione 5
Articolo 42, paragrafo 6	Articolo 31, paragrafo 8
Articolo 42, paragrafo 7	Articolo 31, paragrafo 10
Articolo 42, paragrafo 8	Articolo 31, paragrafo 11
Articolo 43, paragrafo 1	Articolo 38, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 6, 7 e 8, e articolo 33, paragrafi 1 e 2
Articolo 43, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 8, articolo 11, paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 9, articolo 38, paragrafo 3, e articolo 39, paragrafo 9
Articolo 43, paragrafo 3	n.a.
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafi 7 e 8
Articolo 44, paragrafo 3	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 44, paragrafo 4	Articolo 28
Articolo 45, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 45, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafo 4
Articolo 45, paragrafo 3	Articolo 32, paragrafo 10
Articolo 45, paragrafo 4	Articolo 32, paragrafo 11
Articolo 46, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 20, paragrafo 3

	Articolo 32, paragrafo 3
Articolo 46, paragrafo 2	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 46, paragrafo 3	Articolo 36, paragrafo 3
Articolo 46, paragrafo 4	Articolo 36, paragrafo 4
Articolo 46, paragrafo 5	Articolo 36, paragrafo 5
Articolo 46, paragrafo 6	Articolo 36, paragrafo 6
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 47, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 5 e articolo 25, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 11, paragrafo 3
Articolo 47, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafi 1 e 4
Articolo 47, paragrafo 6	Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 48, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 48, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 49, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 49, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 49, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 50, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 50, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 50, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 51, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 51, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafi 1 e 2
Articolo 51, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 51, paragrafo 4	Articolo 23, paragrafo 5
Articolo 52, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 8



Articolo 52, paragrafo 2	Articolo 27, paragrafo 6
Articolo 53, paragrafo 1	Articolo 35, paragrafo 1
Articolo 53, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafi 2 e 4, e articolo 35, paragrafo 4
Articolo 53, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 54, paragrafo 1	Articolo 43, paragrafo 3
Articolo 54, paragrafo 2	Articolo 43, paragrafo 5
Articolo 54, paragrafo 3	Articolo 43, paragrafo 6

## 2. TAVOLA DI CONCORDANZA PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 913/2010

<b>Regolamento (UE) n. 913/2010</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articoli da 1 a 7	
Articolo 8	Articolo 55, paragrafi da 1 a 4, 6, 7 e 8, e articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed f), e paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1, articolo 22, paragrafi 3 e 4, articolo 23, paragrafo 3 e articolo 57
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), c), d) ed e), e paragrafi 2, 3, 4 e 5	
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 15 e articolo 22, paragrafi 3 e 4
Articolo 10	
Articolo 11	Articolo 55, paragrafi da 1 a 4 e 6, 7 e 8
Articoli da 12 a 18	
Articolo 19	Articoli 49 e 52
Articoli da 20 a 25	